



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 33

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

31-07-2026

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO EX ART.194 COMMA I,
LETTERA A) DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000,
N.267- SENTENZA n. 1166/2026 emessa in
data 21 aprile 2026 dal TAR di Catania sul
ricorso R.G n. 268/2026.

L'anno duemilaventisei il giorno TRENTUNO del mese di luglio
Con inizio alle ore 10,38, nella sala delle adunanze del Comune .

Alla convocazione in seduta Ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a
norma di legge , risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GERMANA' Maria	X		FRANCO Antonino	X	
IORE Salvatore Vittorio	X		ARDIRI Graziella	X	
INTERDONATO Armando	X		CORRENTE Maria Pamela	X	
IORE Sergio Gaetano	X		NATOLI Massimo Santi		X
GULINO Laura	X				
FAZIO Giacinta	X				
NASSISI Claudia	X				
CASTELLINO Giuseppe	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. 11 Assenti n. 1

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i signori :

La Sig.ra GERMANA' Maria nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli
interventuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario Comunale dott. Carmelo PINO
La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli assessori

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA AMMINISTRATIVA

Prop. n. 30

del 27.07.2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267 -SENTENZA n. 1166/2026 emessa in data 21 aprile 2026 dal TAR di Catania sul ricorso R.G n. 268/2026.

RELAZIONE

PREMESSO:

che l'art. 194 del TUEL prevede che:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

[... omissis...]

CONSIDERATO CHE:

la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 stabilisce che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

VISTO il parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[... omissis...] La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le “sentenze esecutive”, tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: “...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194...” sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del

Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n.

326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR). In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deveritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo percontenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio. [... omissis...]

RITENUTO, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

TENUTO CONTO che per l'avvio delle procedure di esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 14 del DL 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e s.m.i., è richiesto il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza esecutiva, tale lasso di temporale segna anche il termine massimo entro il quale il riconoscimento può dirsi fisiologicamente e non tardivamente disposto dal Consiglio comunale” (cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 38/2018 - Corte Conti Valle d'Aosta, con delibera 7/2022,).

DATO ATTO CHE

-Al riguardo la giurisprudenza contabile, con riferimento all'art. 194, comma 1, lettera a), si è pronunciata rilevando che *“poiché la sentenza esecutiva che dà luogo al debito fuori bilancio viene ad esistenza nel momento della pubblicazione, è da tale momento che deve farsi riferimento ai fini della maturazione dello stesso debito fuori bilancio”* (in tal senso SS.RR. in sede giurisdizionale, sentenza n. 12/2007; Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 173/2014; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 326/2017).

-Come, ancora, evidenziato dalla Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 21/2018)

Quanto alla fattispecie di cui alla lettera a) della sopra citata disposizione, tale obbligo *“decorre, in un'ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza di condanna cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione (art. 133, c.1, c.p.c.). E' in questo momento infatti che sorge l'obbligazione giuridica, vincolante (almeno in via provvisoria) e non programmata nell'ambito del ciclo del bilancio dell'ente”* (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 326/2017).

-al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

CONSIDERATO CHE il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

DATO ATTO CHE:

che in data 24.04.2026 è stata assunta al protocollo dell'Ente, al numero 5667 la sentenza del TAR di Catania emessa in data 21.04.2026 sul ricorso R.G n.268/2026 che ha definito il giudizio promosso da [REDACTED] avverso il silenzio serbato dal Comune di San Piero Patti sull'istanza di parte ricorrente del 2.12.2025 per la definizione del procedimento amministrativo di cui all'avviso pubblico prot. 8583 del 18.07.2016, accogliendolo e condannando il Comune al pagamento in favore della Controparte delle spese di giudizio nella misura di euro 1.500,00, oltre oneri accessori, come per legge per un importo complessivo di €. 2.189,00;

TENUTO CONTO CHE il predetto provvedimento giurisdizionale rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio", previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

RIBADITO CHE, da costanti orientamenti della Corte dei Conti:

la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, dichiarando l'immediata esecutività del presente atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Ritenuto di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla suddetta sentenza precisando che il riconoscimento in oggetto non costituisce acquiescenza alla sentenza medesima e viene effettuato con riserva di ulteriori impugnazioni;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL ed in particolare:
- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Vista la D.C.C. adottata in data odierna, inerente la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento generale di bilancio

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Rilevato, pertanto, che sulla presente proposta di deliberazione relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 6), del D.Lgs. n. 267/2000 sarà acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti.

PROPONE

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di riconoscere per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 2.189,00 di cui alla citata sentenza del TAR di Catania del 21.04.2026 R.G n. 268/2026.

2. Di dare atto che la suddetta somma di euro 2.189,00 trova copertura finanziaria al capitolo 2000,6 del bilancio di previsione 2026, così come indicato analiticamente nella delibera di C.C. avente ad oggetto la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento generale di bilancio, adottata contestualmente all'approvazione della presente proposta.

3. Di dare atto che il riconoscimento in oggetto non costituisce acquiescenza alla sentenza medesima e viene effettuato con riserva di ulteriori impugnazioni.

4. Di demandare al competente Responsabile del Servizio l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti compresi la predisposizione dei provvedimenti di impegno e di liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento.

5. Di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 affinché l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente.

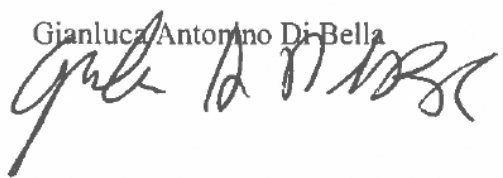
Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Franca Saltafosso



Il Vice Sindaco

Gianluca Antonino Di Bella



IL PRESIDENTE

constatata la sussistenza del numero legale, procede con il quarto punto all'o.d.g. "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA I, LETTERA A) DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267 – SENTENZA n. 1166/2026 emessa in data 21 aprile 2026 dal TAR di Catania sul ricorso R.G. n.268/2026".

Il Presidente dà lettura della proposta.

A questo punto il Presidente, non essendoci interventi, pone a votazione la proposta per alzata di mano

Con voti **8** favorevoli e **3** astenuti (gruppo di minoranza)

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA I, LETTERA A) DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267 – SENTENZA n. 1166/2026 emessa in data 21 aprile 2026 dal TAR di Catania sul ricorso R.G. n.268/2026";

Considerato che sulla proposta di deliberazione ha espresso:

Il Responsabile dell'Area Amministrativa per la regolarità tecnica, parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area Ragioneria per la regolarità contabile, parere favorevole.

Il Revisore dei conti, parere favorevole

Ritenuto di dover approvare la proposta così come formulata.

Visto l'esito della superiore votazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana:

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA I, LETTERA A) DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267 – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PATTI N. 647/2025 del 05.06.2025 R.G n. 1185/2022".

IL CONSIGLIO

Con separata ed analoga votazione

DELIBERA

Di dichiarare l'atto **immediatamente eseguibile**.

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Città Metropolitana di Messina

L'ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 18 del 30/07/2026

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 30 del 27/07/2026 avente ad oggetto: «Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Sentenza n. 1166/2026 emessa in data 21 aprile 2026 dal T.A.R. di Catania sul ricorso R.G. n. 268/2026».

La sottoscritta Dott.ssa Giuseppa Incognito, revisore nominata con delibera dell'Organo consiliare n. 59 del 25/03/2026, esaminata la proposta in oggetto espone quanto segue:

VISTO l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere obbligatorio sulle proposte di deliberazione consiliare concernenti il riconoscimento di debiti fuori bilancio;

VISTO l'art. 194, comma 1, lett. a) del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, relativo alla legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 27/07/2026, corredata dalla relazione istruttoria del servizio competente, riguardante il riconoscimento del debito di complessivi € 2.189,00 derivante dalla sentenza n. 1166/2026 emessa in data 21.04.2026 dal T.A.R. Sicilia ed assunta al protocollo dell'Ente in data 24.04.2026 al n. 5667;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio relativo al ricorso R.G. n. 268/2026, promosso avverso il silenzio serbato dal Comune di San Piero Patti sull'istanza di parte ricorrente del 02.12.2025 finalizzata alla definizione del procedimento amministrativo di cui all'avviso pubblico prot. 8583 del 18.07.2016;

VISTA la contestuale proposta deliberativa di Consiglio Comunale relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale ex art. 193 del TUEL;

CONSIDERATO che, secondo il consolidato orientamento della Corte dei Conti (cfr. Sezione Autonomie deliberazione n. 21/2018), l'obbligo contabile sorge al momento del deposito della sentenza e la deliberazione consiliare assume un valore meramente ricognitivo di un'obbligazione giuridica già perfetta, configurandosi come atto dovuto e vincolato nell'*an* e nel *quantum*;

CONSIDERATO che il tempestivo riconoscimento del debito da parte dell'Ente risulta necessario per bloccare l'insorgere di ulteriori oneri accessori legati ad eventuali atti di precetto, pignoramenti o interessi moratori, tutelando così l'integrità finanziaria dell'Ente e prevenendo il danno erariale;

CONSIDERATO che la proposta consiliare esplicita che l'adempimento non costituisce acquiescenza al merito della decisione e viene formalizzato con riserva di impugnazione in sede di appello (C.G.A.);

TENUTO CONTO che l'importo del debito, quantificato complessivamente in € 2.189,00, corrisponde fedelmente alle statuizioni del dispositivo della richiamata sentenza (spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre agli accessori di legge, IVA e CPA);

TENUTO CONTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la regolare copertura della spesa mediante lo stanziamento iscritto al **capitolo 2000.6** del bilancio di previsione 2026, coordinato con le misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale discusse nella medesima seduta consiliare;

TENUTO CONTO della completezza della documentazione trasmessa e della presenza del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

TENUTO CONTO dell'obbligo di trasmissione del provvedimento approvato alla Procura Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002;

ESPRIME

In conformità alle disposizioni vigenti, **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione consiliare per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di € 2.189,00 ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, attestando la regolarità della procedura e la congruità della copertura finanziaria indicata.

Brolo/San Piero Patti, lì 30/07/2026

Il Revisore Unico dott.ssa Giuseppa Incognito
(Firmato Digitalmente)

incognito
giuseppa

Firmato digitalmente
da incognito giuseppa
Data: 2026.07.30
06:21:46 +02'00'

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere: favorevole

Data 27-07-2026

Il Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Franca Saltarossa

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile di Area

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 27/07/2026

Il Responsabile Area Ragioneria
Dott. Carmelo PINO

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E, trova copertura finanziaria MISSIONE
PROGRAMMA.....TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 2026 (Imp. Provv. n. _____)

Data.....

Responsabile Area Ragioneria
Dott. Carmelo PINO

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma

Il Presidente

Il Consigliere Anziano



Il Segretario Comunale



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 04-08-2026
E fino al

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno: _____

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo PINO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 04-08-2026

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 31-07-2026

☐ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;;

☒ Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, Li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo PINO

